

COMUNE DI RO
Provincia di Ferrara

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei
requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)**

Approvata dal Consiglio comunale con atto n. 73 del 18/12/2014

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Gestione servizi funerari e cimiteriali nel Comune di Ro (Fe)
Ente affidante	Comune di Ro (FE)
L'ente affidante è ente di governo dell'ATO	
Tipo di affidamento (appalto/concessione/contratto di servizio)	Contratto di Servizio
Modalità di affidamento (gara/in house/società mista; se normativa speciale indicare il testo di legge di riferimento)	Affidamento diretto a Società In House
Durata del contratto	5 anni
Nuovo affidamento (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 20)	
Servizio già affidato (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 21)	Affidamento già in corso (dal 1/1/2010)
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Ro (Fe)

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Massimiliano Marzola
Ente di riferimento	Comune di Ro
Area/servizio	Segreteria
Telefono	0532 868168
Email	massimiliano.marzola@comune.ro.fe.it
Data di redazione	18/12/2014

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Preliminarmente è d'obbligo sottolineare come la materia dei servizi pubblici locali si stia sviluppando in maniera frenetica e disorganica. Tale considerazione prende le mosse dai recenti accadimenti legislativi, referendari e giurisprudenziali attraverso i quali è emersa da una parte la volontà del legislatore di aprire alla libera concorrenza privata la materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, dall'altra la volontà popolare di frenare lo sviluppo in tal senso.

La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 199, pubblicata in G.U. il 25 luglio 2012, ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni con L. 148/2011, poiché in detto articolo veniva riproposta la medesima normativa contenuta nell'art. 23 bis D.L. 112/2008, abrogata con referendum popolare.

In linea generale, il citato articolo 4 ("Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa europea") imponeva agli enti locali di verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In ordine al procedimento, l'ente interessato, avrebbe dovuto effettuare un'analisi di mercato attraverso la quale verificare l'idoneità della libera iniziativa economica a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. Solo nel caso di esito negativo della verifica e previa approvazione di una delibera quadro, la pubblica amministrazione avrebbe potuto provvedere con l'attribuzione di diritti di esclusiva relativi ai singoli servizi.

Attesa la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della normativa in parola, il legislatore ha ritenuto necessario intervenire in via d'urgenza al fine di traghettare la frammentata materia dei servizi pubblici locali verso un intervento normativo più complesso: da qui l'approvazione del richiamato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 34, commi 20 e ss.

L'elemento di novità della disciplina in esame riguarda l'introduzione della "relazione" che, salve le ipotesi di cui al comma 25 (gas, energia elettrica e farmacie comunali), è un atto prodromico e necessario per l'affidamento dei servizi pubblici locali. Al suo interno l'ente pubblico deve indicare le ragioni che l'hanno indotto a scegliere un determinato procedimento di aggiudicazione, anche con riferimento all'art. 106 TFUE.

Il legislatore è intervenuto, inoltre, sul tanto discusso art. 3 bis del D.L. 138 del 13 agosto 2011, aggiungendo il comma 1 bis il quale attribuisce le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali agli enti di governo degli ambiti.

Innanzitutto si rammenta che l'art. 3-bis del D.L. 138/2011 disciplina le modalità di perimetrazione degli ambiti territoriali omogenei, che di norma non possono essere inferiori alla circoscrizione del territorio provinciale. Da qui la problematica della concreta perimetrazione poiché, il legislatore, con l'art. 17 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 cd. Spending review, convertito con L. n. 135 del 7 agosto 2012, ha avviato il riordino delle circoscrizioni provinciali tutt'ora in corso.

Il comma 1 bis aggiunto crea un ulteriore problema giuridico-interpretativo in quanto confligge con l'art. 9 del D.L. 95/2012 nella parte in cui attribuisce ai comuni funzioni fondamentali in tema, appunto, di organizzazione dei servizi pubblici locali. Allo stato, dunque, le stesse funzioni risultano attribuite a due soggetti (comuni e enti di governo degli ambiti).

Infine, la legge di conversione del D.L. 179/2012 elimina il limite dei 200.000,00 € per gli affidamenti diretti in house e risolve un'altra questione controversa.

La dichiarazione di incostituzionalità dell'art.4 non lascia, tuttavia, un vuoto normativo nella disciplina di settore nella misura in cui è, allo stato, valida ed efficace la normativa comunitaria, certamente meno restrittiva, almeno per quanto riguarda per il ricorso all'affidamento diretto a società cd. in house, rispetto a quella nazionale censurata dalla Corte Costituzionale.

A tale riguardo, senza alcuna pretesa di esaustività, si rinvia alle principali disposizioni europee e statali attualmente vigenti: all'art. 106 TFUE; alla Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. (G.U.C.E. n. 134 del 30 aprile 2004); all'art. 113 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Tuel); al codice dei contratti pubblici D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 ed al regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010; all'art. 2 L. 244/2007 ed all'art. 14 DL. 78/2010; agli artt. 4 e 9 D.L. 95/2012.

È opportuno subito precisare che restano regolate dalla normativa di settore la distribuzione del gas (D.Lgs. n. 164 del 23 maggio 2000, attuativo della direttiva n. 98/30/CE), di energia elettrica (D.Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999), l'idrico (D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006), il trasporto pubblico locale (D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997) e la gestione delle farmacie comunali.

Orbene, l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali potrà avvenire mediante:

- gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi di cui al D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006;
- affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara di cui al D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006 per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cd. a doppio oggetto;
- procedura in house, affidamento diretto, qualora sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario; in particolare per quanto concerne tale ultima fattispecie si fa riferimento ai requisiti individuati dalla sentenza Teckal e precisamente:
 - o che la società affidataria sia a totale capitale pubblico
 - o che l'ente affidante eserciti sulla società affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi
 - o che la società affidataria svolga la propria attività prevalentemente nei confronti degli enti locali soci

la legge della regione Emilia Romagna n°. 19 del 29/07/2004 prevede che "I Comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285

(Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.”

L’articolo 34 “ Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni” del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 3 apporta modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, inserendovi i commi 20 e 21 i quali prevedono:

- comma 20 che, per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.
- Il successivo comma 21 prevede che gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

L’art. 13 comma 25 – bis del DL 23 dicembre 2013 n° 145 prevede che:

“Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio.”

La presente relazione intende ottemperare a quanto previsto dal soprarichiamato articolo 34, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, per quanto previsto nel decreto legge 23 dicembre 2013 n° 145 , per quanto concerne l’affidamento alla società GECIM S.R.L. della gestione dei servizi funerari e cimiteriali.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La gestione dei servizi pubblici cimiteriali e necroscopici consistenti nell'esercizio di servizi ed operazioni cimiteriali , nella manutenzione ordinaria , nella pulizia e nella custodia dei cimiteri, e delle relative aree verdi di pertinenza, oltre a servizi affini così come stabilito nel Piano Operativo di gestione del servizio.

L'affidamento ha scadenza il 31/12/2019 ed è disciplinato dal Contratto di servizio Rep. N. _____ del _____.

Attualmente la società ha alle sue dipendenze n. 5 operai e n. 3 impiegati e gestisce n. 16 complessi cimiteriali così dislocati:

- Comune di Copparo n. 9
- Comune di Berra n.3
- Comune di Ro n.3
- Comune di Lagosanto n.1

Le modalità di esecuzione dei servizi affidati sono dettagliate nel Programma di esercizio allegato al contratto di servizio, documento soggetto a periodica verifica ed eventuale aggiornamento e rispondono agli standard di efficienza e qualità richiesti dall'amministrazione comunale.

La società ha elaborato ed informatizzato il catasto cimiteriale e l'anagrafe attraverso l'inserimento dei dati relativi a: anagrafe defunti, anagrafe concessionari, anagrafe utenti luci votive, concessioni cimiteriali.

Sono previsti un servizio di reperibilità tutti i giorni dell'anno ed attività di front office.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

I servizi cimiteriali costituiscono attività di pubblico interesse che presentano alcune peculiarità come tutelare l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica, indipendentemente dalla volontà di fruirne da parte dei singoli cittadini e tali servizi debbono essere disponibili ed accessibili a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperli

L'erogazione dei servizi si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia ed efficienza di cui all'All.1 del D.P.C.M 27 gennaio 1994, al rispetto degli standard qualitativi quali diritti fondamentali degli utenti, ai sensi dell'art. 1, L. 30.07.1998, n.281, e delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, D. lgs. 286/99.

Il Gestore nell'espletamento dei servizi si impegna al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) sicurezza dei servizi intesa come salvaguardia fisica delle persone e delle cose nel rispetto delle normative vigenti;
- b) miglioramento dell'efficienza e della continuità dei servizi;
- c) miglioramento e qualificazione delle aree cimiteriali;
- d) chiarezza, semplificazione e rapidità nei rapporti e nelle comunicazioni con gli utenti con particolare attenzione agli aspetti umani connessi alle circostanze d'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto.

Tali obiettivi devono inquadarsi in un processo di miglioramento e sviluppo dei servizi nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario degli stessi.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

L'ente ha optato per l'affidamento diretto a società cd In house

Gecim S.r.l. risulta in possesso dei requisiti richiesti così come meglio specificato.

A) Controllo pubblico

La società GECIM SRL è una società a totale capitale pubblico partecipata dai seguenti enti locali e società pubbliche:

- Patrimonio Copparo S.r.l., società operativa in-house con capitale interamente detenuto dal Comune di Copparo, con una quota del 75%,
- Comune di Ro con una quota del 5%
- Comune di Berra con una quota del 10%
- Comune di Lagosanto con una quota del 5%
- Secif S.r.l., società operativa in-house con capitale detenuto per il 60,45% da Soelia Spa, per il 13,95% dal Comune di Portomaggiore, per il 9,30% dal Comune di Ostellato, per il 4,65% dal Comune di Migliarino, per il 4,65% dal Comune di Migliaro e per il 7% da Molinella Futura srl, con una quota del 5%

B) Controllo analogo

La società GECIM è soggetta al controllo analogo da parte degli enti locali soci.

Nello statuto societario sono previsti precisi obblighi di informativa nei confronti dei soci pubblici al fine di consentire agli stessi di esercitare il controllo analogo sulla gestione dei servizi affidati .

A maggiore garanzia di controllo con Assemblea Straordinaria del 11.10.2011 è stato modificato lo statuto societario inserendo la seguente dicitura : "Ogni socio avrà diritto di designare un membro uditore senza alcun diritto di voto e senza alcun corrispettivo economico o gettone di presenza che rappresenti le tematiche relative al territorio di provenienza, con facoltà di esprimere il proprio parere in seduta consigliare e richiedere atti e documenti relativi all'operato della Società e necessari al corretto espletamento del potere di controllo analogo da parte del socio da egli rappresentato".

Sono previsti inoltre specifici obblighi di informativa cui è tenuta la società nei confronti dei soci pubblici al fine di consentire il controllo preventivo, in itinere e consuntivo sulla gestione, e precisamente:

- con cadenza annuale (entro il marzo di ogni anno) fornire una relazione avente ad oggetto i lavori eseguiti e l'andamento della gestione del servizio affidato divisi per Comune di riferimento;

- con cadenza annuale (entro il 31 dicembre) fornire una relazione avente ad oggetto le previsioni economiche finanziarie della società per l'anno successivo integrate con le linee di pianificazione e sviluppo,
- nei 60 giorni di calendario successivi alla fine di ciascun semestre dell'esercizio fornire una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale ed il conto economico della società relativi a detto semestre, raffrontati ai dati dello stesso periodo dell'anno precedente ed al budget e una relazione sugli indirizzi strategici della società e una rendicontazione dettagliata dei lavori effettuati, divisi per categorie e luogo di esecuzione.

C) Attività prevalente nei confronti dei Comuni soci

Lo statuto all'articolo 1.2. recita espressamente quanto segue:

1.2. La società è costituita quale organismo strumentale degli enti locali soci per la gestione in house dei servizi pubblici inerenti la gestione dei servizi cimiteriali e di polizia mortuaria e per lo svolgimento di attività che le Amministrazioni pubbliche locali rendono alla comunità stanziata sul loro territorio volte a soddisfare i bisogni dei propri cittadini e degli utenti finali in genere.

E' pertanto evidente la volontà dei soci affinché la società operi esclusivamente nei loro confronti rendendo servizi nei rispettivi territori di riferimento.

La prevalenza dell'attività di GECIM svolta nei confronti degli enti locali soci risulta peraltro dai seguenti dati: i ricavi sono interamente riconducibili ad attività affidate direttamente dai comuni soci.

SEZIONE D

ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLA SCELTA

Dall'analisi che ha portato il Comune di Ro ad optare per la scelta di affidamento in-house anziché ricorrere a procedure ad evidenza pubblica sono emersi i seguenti risultati:

1) Piccola dimensione del mercato e salvaguardia di quanto disposto dalla legge regionale della Regione Emilia Romagna n° 19 del 29/07/2009

La piccola dimensione del mercato, la collocazione dei cimiteri, la distanza dai capoluoghi di provincia, ed il basso valore degli introiti relativi alle operazioni previste rende poco appetibile per aziende private la gestione di questo servizio, a meno che non siano già operanti nel settore più allargato dei servizi funebri con il rischio di incorrere nelle fattispecie esplicitate dalla legge regionale della Regione Emilia Romagna n° 19 del 29/07/2009 art. 5 che ha previsto che: "Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriale o necroscopico svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 13 della presente legge, è d'obbligo la separazione societaria, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente tale data."

Questa imposizione ha come finalità la tutela in particolare della libera concorrenza nel settore dell'attività funebre e la libera scelta dei cittadini, il più delle volte costretti all'utilizzo di questi servizi nei momenti più critici.

Si ritiene che la gestione del servizio da parte di una società a capitale pubblico su cui l'ente locale esercita un controllo diretto possa garantire maggiormente la libera scelta dei cittadini e la libera concorrenza nel settore dell'attività funebre e dei servizi correlati, quali quelli fornite dalle ditte che si occupano della lavorazione e installazione dei marmi, che in molti casi sono stati gli unici soggetti interessati a partecipare a gare per l'affidamento di questi servizi.

Così come previsto dalla legge della regione Emilia Romagna n°. 19 del 29/07/2004 che dice che "I Comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro."

2) Unione dei comuni ed Ambito Territoriale Ottimale

La società Gecim S.r.l. è stata creata con la finalità di una gestione integrata economica ed efficiente dei servizi cimiteriali nei comuni del mandamento Copparese (Copparo, Berra, Ro, Jolanda di Savoia, Trresigallo, Formignana) da poco costituitosi in Unione dei Comuni – Unione Terre e Fiumi

Attualmente la società gestisce servizi cimiteriali nei comuni di Copparo, Berra, Ro e Lagosanto, ma la prospettiva è quella di allargare la gestione anche agli altri comuni facenti parte dell'Unione, già riconosciuta come Ambito Territoriale Ottimale.

3) **Gestione integrata del servizio**

Dopo una prima indagine di mercato non sono stati trovati operatori economici in grado di gestire il servizio sul territorio comunale in modo verticalmente integrato; vale a dire in grado di fornire al cittadini tutti i servizi relativi alla gestione cimiteriali, comprensivi dell'attività amministrativa e di sportello, delle consulenze tecniche e regolamentari, soprattutto tenendo conto dell'esiguità del valore degli introiti.

4) **Necessità di investire in mezzi, attrezzature e sicurezza**

A fronte di introiti limitati permane la necessità di investire in mezzi, attrezzature e sistemi di sicurezza sul lavoro di costo elevato. Gli operatori economici locali spesso non ne hanno le possibilità o l'interesse.

Ad ulteriore supporto della scelta dell'ente occorre considerare che :

1. La Società, per conto dei comuni soci ha maturato un'esperienza pluriennale nella gestione dei servizi cimiteriali e di polizia mortuaria dimostrando incontestabilmente l'efficienza e l'efficacia del proprio operato che sempre ha garantito il più assoluto rispetto delle norme afferenti la tutela dell'igiene e della salute pubblica oltre che il decoro dei luoghi destinati al culto dei defunti.
2. La Società dispone di tutti i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per continuare la gestione del servizio. Tali mezzi sono immediatamente disponibili senza quell'aggravio di costi che si avrebbe nel caso di affidamento a terzi dello stesso e derivati dalla necessità di questi ultimi di dotarsi delle strutture e dei mezzi operativi necessari; inoltre si rappresenta come la gestione del servizio in territori contigui abbia consentito alla società di realizzare economie di scale ottimizzando al massimo le risorse disponibili al contempo garantendo qualità ed efficienza del servizio.
3. I costi del servizio finora reso, attestato in sede di approvazione dei bilanci annuali, risultano contenuti e comunque confrontabili con i costi di mercato, sempre da rapportarsi all'elevato standard qualitativo dei servizi erogati.
4. La Società ha da sempre mantenuto un equilibrio economico finanziario che ha reso possibile la chiusura degli esercizi sociali in utile senza bisogno di alcun intervento comunale a ripiano di perdite di bilancio;
5. il Comune di Ro non è mai dovuto intervenire con aumenti tariffari finalizzati a coprire deficit gestionali; gli aumenti deliberati sono dovuti unicamente alla necessità di armonizzare i costi dei servizi con quelli degli altri comuni soci.
6. E' interesse dell'ente mantenere in seno alla propria società partecipata il know-how acquisito relativamente ai servizi affidati anche in vista dei possibili futuri sviluppi del servizio medesimo con particolare riferimento alla gestione di impianti di cremazione e camere mortuarie;
7. L'affidamento del servizio alla società permetterà alla stessa di preservare la propria struttura organizzativa e industriale con il fine di consentire la gestione nell'interesse economico e patrimoniale degli enti locali soci di ulteriori servizi pubblici a costi concorrenziali;
8. L'affidamento diretto alla propria società totalmente partecipata eviterà l'esternalizzazione dei profitti d'impresa che l'affidamento tramite gara comporterebbe per importi sicuramente superiori;

Si propone il rinnovo dell'affidamento per una durata di 5 anni al fine di garantire la continuità ed il mantenimento della qualità del servizio.

Resta sempre in capo all'ente la possibilità di monitorare e controllare l'operato della società .

- Nello statuto societario sono previsti precisi obblighi di informativa nei confronti dei soci pubblici al fine di consentire agli stessi di esercitare il controllo analogo sulla gestione dei servizi affidati .
- A maggiore garanzia di controllo con Assemblea Straordinaria del 11.10.2011 è stato modificato lo statuto societario inserendo la seguente dicitura : “Ogni socio avrà diritto di designare un membro uditore senza alcun diritto di voto e senza alcun corrispettivo economico o gettone di presenza che rappresenti le tematiche relative al territorio di provenienza, con facoltà di esprimere il proprio parere in seduta consigliare e richiedere atti e documenti relativi all'operato della Società e necessari al corretto espletamento del potere di controllo analogo da parte del socio da egli rappresentato”.
- Sono previsti inoltre specifici obblighi di informativa cui è tenuta la società nei confronti dei soci pubblici al fine di consentire il controllo preventivo, in itinere e consuntivo sulla gestione, e precisamente:
 - con cadenza annuale (entro il marzo di ogni anno) fornire una relazione avente ad oggetto i lavori eseguiti e l'andamento della gestione del servizio affidato divisi per Comune di riferimento;
 - con cadenza annuale (entro il 31 dicembre) fornire una relazione avente ad oggetto le previsioni economiche finanziarie della società per l'anno successivo integrate con le linee di pianificazione e sviluppo,
 - nei 60 giorni di calendario successivi alla fine di ciascun semestre dell'esercizio fornire una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale ed il conto economico della società relativi a detto semestre, raffrontati ai dati dello stesso periodo dell'anno precedente ed al budget e una relazione sugli indirizzi strategici della società e una rendicontazione dettagliata dei lavori effettuati, divisi per categorie e luogo di esecuzione.